

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO
SERVIZIO 01/F - RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONE

Prot. n.1430

Palermo, lì 26/01/2011

Al Sig. Presidente
della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
Via Parigi, 11 – 00185 Roma

E, p.c. al Sig. Presidente della Regione Sardegna
*Coordinatore delle Regioni e delle Province autonome
in seno alla Conferenza delle Regioni*
Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n.42.

In data 21 gennaio u.s. è pervenuto a questa Regione, uno schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n.42, riportante sostanziali differenze rispetto al testo già esitato dalla Conferenza senza la prevista intesa.

Siffatto schema risulta essere già all'esame della Commissione bicamerale per l'attuazione del Federalismo, omettendo, in tal modo, il passaggio alla Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 42/09.

Tale violazione procedurale reca un *vulnus* sostanziale al principio di leale collaborazione fra i diversi livelli di Governo in cui si articola la Repubblica a norma dell'art.114 della Costituzione.

Quanto sopra postula, pertanto, la necessità, che con la presente intende rappresentare, di assumere da parte di codesta Presidenza ogni utile iniziativa tesa a riaffermare il ruolo delle Conferenze, al fine di assicurare la piena collaborazione con le Regioni e gli Enti locali nella predisposizione dei decreti legislativi, invocata dall'art. 2 comma 5 della legge 42/09.

Nel merito della nuova formulazione del suddetto schema, questa Amministrazione regionale non può, peraltro, non manifestare il proprio contrario avviso sulla circostanza che, ancora una volta, le osservazioni e le proposte emendative, a suo tempo rese ai fini di contemperare il

delineato sistema federale municipale con l'impianto finanziario delle Regioni ad autonomia differenziata, e, in particolare della Regione siciliana, così come determinato con le norme statutarie di rango costituzionale, sia stato, in buona sostanza, ignorato.

Infatti, come già segnalato nella nota prot. n.12810 del 15/09/2010, il sistema di finanza municipale, così come riproposto con lo schema sopra citato, sia nella fase transitoria che in quella a regime, produrrà effetti negativi per la finanza regionale, giacché alla stessa vengono sottratti, per essere devoluti ai Comuni, cespiti di entrata di spettanza regionale.

Tali effetti risultano non eludibili neppure alla luce del pronunciamento reso dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 201 del 2010 la quale ha avuto modo di affermare che *“.....la **“clausola di esclusione”** contenuta nel citato art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 stabilisce univocamente che gli unici princípi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome sono quelli contenuti negli artt. 15, 22 e 27. Di conseguenza, non sono applicabili alla Regione Siciliana gli indicati princípi e criteri di delega contenuti nelle disposizioni censurate, fondando siffatta affermazione **“...su una sicura esegesi del dato normativo, priva di plausibili alternative”** .*

Non idonea a garantire l'autonomia finanziaria della Regione siciliana risulta la formula di salvaguardia introdotta dal legislatore all'art.8, comma 2 lett.b, che non esclude i comuni ubicati nel territorio siciliano ma si limita a rinviare le sole “decorrenza e le modalità” di applicazione delle norme alle procedure negoziali di cui all'art.27 della legge 5 maggio 2009, n.42.

Né la prevista compartecipazione delle Regioni a Statuto speciale al gettito della cedolare secca e dell'Imposta municipale propria, assicura l'integrale copertura dell'onere che deriva dall'attribuzione delle percentuali di compartecipazione assegnate ai Comuni. Si precisa che tali perdite, da prime stime, appaiono di dimensioni finanziarie rilevanti, al punto da alterare il rapporto tra *“complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte”* condizione quest'ultima che la Corte Costituzionale (sent.138/99) ha posto affinché lo Stato possa legittimamente intervenire sulla finanza regionale.

Le osservazioni, come sopra rese, assumono valenza generale, anche in ordine alle possibili evoluzioni che il testo, come riportato dagli organi di stampa, di volta in volta potrà subire, giacché le disposizioni poste a base della riforma in senso federale della finanza municipale non mostrano alcun contemperamento con il richiamato assetto finanziario delle Regioni a Statuto.

Tale contemperamento potrebbe realizzarsi laddove il decreto legislativo si determinasse ad attribuire ai Comuni siciliani compartecipazioni al gettito di tributi erariali che, ai sensi dell'art.36 dello Statuto risultino di esclusiva spettanza statale, e cioè accise sulla produzione, imposta sui tabacchi ed entrate derivanti dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale, ovvero, al fine di evitare

disparità di trattamento, ad adottare misure compensative in favore della Regione, attraverso previsione di compartecipazioni a tributi erariali in atto esclusi dalle attribuzioni statutarie.

Quanto sopra evidenziato trova giustificazione altresì nella circostanza che lo Statuto della Regione siciliana non individua la Finanza Locale quale funzione di competenza della stessa, come pure rilevato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.442 del 17/29 dicembre 2008, con ciò escludendo che qualsiasi onere in tal senso possa essere fatto valere a carico del bilancio regionale.

Pertanto al fine di evitare l'eventuale ricorso ai previsti rimedi giurisdizionali, nel caso in cui il testo sia confermato nell'attuale formulazione, sino alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato, si propone l'inserimento nel testo del seguente emendamento aggiuntivo:

All'art.8 comma 2 dopo la lettera b) aggiungere:

- c) ***“Ai Comuni ubicati nelle Regioni a statuto speciale, a cui statutariamente non è attribuita la funzione della finanza locale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, assicurando alle medesime Regioni la compartecipazione a tributi erariali non statutariamente spettanti, in misura corrispondente al gettito attribuito ai Comuni, in applicazione del nuovo ordinamento finanziario municipale, per garantire la neutralità finanziaria ai bilanci regionali.”***

Il Dirigente della UOB 1.1
Dr.ssa Eliana Roccella

Il Dirigente della UOB 1.2
Dott. Cono Carlo Spurio

Il Dirigente del Servizio 01
Dr.ssa Benedetta Cannata

Il Dirigente Generale
Dott. Salvatore Taormina

L'Assessore
Prof. Avv. Gaetano Armao